CAMERA DEI DEPUTATI N. **1484**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORTO, AMATO, CARAMIELLO, CHERCHI, ALFONSO COLUCCI, SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, PELLEGRINI, QUARTINI, SCERRA

Istituzione di un fondo per il finanziamento di interventi per la sicurezza della viabilità nei piccoli comuni

Presentata il 16 ottobre 2023

Onorevoli Colleghi e Colleghe ! – Con la presente proposta di legge si intende affrontare in maniera sistematica la situazione di rischio connessa alle condizioni di sicurezza stradale, che costituisce una vera emergenza nel nostro Paese.

La sicurezza stradale dipende anche e soprattutto dall'efficienza della rete viaria nazionale e sono sotto gli occhi di tutti le criticità in cui versano le strade italiane. È lampante la fotografia che ci viene restituita in modo particolare sulle principali arterie comunali. I pericoli per gli utenti della strada sono molteplici e vanno dal logoramento del manto stradale, che in molti tratti è in condizioni disastrose, all'assenza o inadeguatezza delle barriere stradali e dell'illuminazione, senza dimenticare la segnaletica carente o addirittura inesistente.

Secondo quanto segnalato nel rapporto dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia sugli incidenti stradali nell'anno 2022, ogni giorno in Italia si verificano in media 454 incidenti (pari a 18,9 ogni ora), con 8,7 morti e 612 feriti. Il costo sociale degli incidenti stradali nello scorso anno è stato di 18 miliardi di euro, pari allo 0,9 per cento del prodotto interno lordo nazionale, con un aumento del 9,8 per cento rispetto ai 16,4 miliardi di euro del 2021. Questi dati dimostrano, innegabilmente, quanto sia necessario innalzare gli *standard* di sicurezza delle strade. Le buche, gli avvallamenti, i sormonti e le radici di alberi pregiudicano quotidianamente la sicurezza dei veicoli e richiedono

lavori di manutenzione straordinaria al fine di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica.

Per affrontare in modo efficace questa situazione di precarietà, sono necessarie risorse economiche che spesso non sono disponibili nelle casse dei piccoli comuni delle aree interne del Paese, i quali, nella maggior parte dei casi, devono fare fronte agli interventi ritenuti più urgenti e sono costretti così a rinviare continuamente le operazioni di conservazione della rete viaria.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli e mira a favorire il finanziamento di tutti gli interventi necessari a contribuire in maniera significativa al miglioramento del sistema viario e della qualità della vita dei cittadini, accrescendo la resilienza delle zone più interne del Paese e aumentandone i collegamenti, l'accessibilità e la sicurezza. Il finanziamento è destinato ai piccoli comuni italiani per la realizzazione di lavori straordinari di manutenzione e di prevenzione dal rischio idrogeologico, nonché per interventi di rifacimento profondo del manto stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture esistenti per tutti gli utenti della strada riguardanti le corsie, la segnaletica verticale e orizzontale, l'illuminazione e i sistemi di info-mobilità. Gli interventi previsti riguardano le strade di competenza comunale, poiché frequentemente queste rappresentano l'unica o la principale via di comunicazione tra i comuni interessati.

Un sostegno a queste comunità, spesso dimenticate e isolate, è doveroso e si auspica che la presente iniziativa rappresenti un punto di partenza per il Governo italiano. Mettere in piedi un piano di sostegno strutturale indirizzato alle aree più piccole e disagiate del Paese rappresenta un primo passo verso un impegno più ampio che possa, nel tempo, interessare tutti i comuni italiani in cui è fondamentale garantire la sicurezza della viabilità i per i cittadini e le cittadine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di provvedere al necessario mantenimento della sicurezza nella viabilità urbana ed extraurbana, mitigando i problemi di manutenzione e logoramento del manto stradale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la sicurezza stradale, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Art. 2.

(Studio della viabilità)

1. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti provvedono alla redazione di uno studio della viabilità nei propri territori, individuando:

a) l'assetto geomorfologico e idrogeologico del territorio;

b) le cause di logoramento della pavimentazione stradale;

c) le cause dell'eventuale mancata manutenzione ordinaria.

Art. 3.

(Studio di fattibilità e individuazione degli interventi)

1. Tenuto conto dello studio redatto ai sensi dell'articolo 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti predispongono uno studio di fattibilità volto a individuare le azioni necessarie per mitigare le

cause di logoramento del manto stradale, al fine del ripristino dello stato di sicurezza della viabilità delle zone individuate mediante interventi di:

a) anti-invecchiamento del bitume e dalle fessure che si formano sul manto a causa degli sbalzi termici;

b) drenaggio del manto stradale;

c) consolidamento strutturale;

d) mitigazione del fenomeno di dissesto idrogeologico.

Art. 4.

(Criteri di ripartizione del Fondo)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

2. Al fine di tutelare i piccoli comuni delle aree interne, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 sono altresì ripartite secondo i seguenti criteri:

a) assegnazione di risorse non inferiori a 50.000 euro per i comuni situati a un'altitudine superiore a trecento metri sopra il livello del mare;

b) assegnazione di risorse fino a 30.000 euro per i comuni situati a un'altitudine inferiore a trecento metri sopra il livello del mare.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 240 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0056750